



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2011

TERMINI DI PRESCRIZIONE IMPOSTE E SANZIONI

Tutti i debiti per imposte si prescrivono in 10 anni dalla notifica della cartella di pagamento. Le sanzioni diversamente si prescrivono in 5 anni a meno che non risultino da sentenza passata in giudicato a seguito di ricorso, in tal caso la prescrizione passa a 10 anni anche per le sanzioni (D.lgs 472/97). In caso dovesse insorgere un evento di interruzione (rinotifica o ricorso) inizia un nuovo periodo di prescrizione.

APPALTI PUBBLICI – INCASSO DEI CORRISPETTIVI

Contratti pubblici e obblighi degli appaltatori e subappaltatori: tutti i pagamenti ricevuti dalle committenti pubbliche e tutti i pagamenti effettuati dagli appaltatori ai subappaltatori devono essere effettuati su conti correnti bancari o postali dedicati all'attività - sono ammessi più conti per ogni commessa ma anche un solo conto per più commesse.

In ogni bonifico bancario è sempre necessario indicare il CUP (codice unico di progetto) e il CIG (codice identificativo di gara). Le sanzioni in caso di non osservanza del presente decreto anti mafia vanno dal 2% al 20 % degli importi.

CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

Contratto di appalto in generale sia pubblici che privati: 1) controllo degli automezzi: su tutte le bolle di consegna dei materiali deve sempre essere indicata la targa del mezzo e il nome del proprietario 2) tutti i lavoratori nei cantieri devono essere dotati di cartellino di identificazione; le sanzioni relativamente a questo adempimento vanno da € 100 a € 500 per la ditta e da € 50 a € 300 per i lavoratori che non espongono il cartellino.

CARTELLE ESATTORIALI E PIGNORAMENTO DI BENI IN CONDIVISIONE

Pignoramento di beni immobili e mobili registrati indivisi: il giudice all'esecuzione dovrà in primo luogo cercare di dividere i beni, qualora la divisione non fosse possibile il giudice dovrà in ogni caso ordinarne la vendita e poi disporre che si proceda alla divisione. In buona sostanza, la condivisione non ferma l'esproprio e la vendita.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI E INDAGINI BANCARIE

Indagini bancarie ex art. 32 dpr 600/73: 1) tutti gli incassi sul conto corrente devono avere la loro corrispondenza in contabilità nel senso che devono aver concorso alla determinazione del reddito, diversamente sono ripresi a tassazione 2) tutti i pagamenti o i prelievi per cassa devono essere collegati ai relativi beneficiari diversamente scatta la presunzione di pagamenti in nero con la conseguente responsabilità solidale passiva del percettore non identificato >> significa che se non si indica il beneficiario si considerano ricavi omessi da quest'ultimo e quindi occorre pagare al suo posto le relative tasse. La contabilità ordinaria diminuisce questa responsabilità in quanto tutti i pagamenti e i prelievi per cassa, soprattutto in cui non si indichi il beneficiario, si intendono prelievi del titolare. In conclusione per tutte le ditte in semplificata è vietato prelevare denaro in contante dal conto ditta o effettuare pagamenti senza poi poter risalire successivamente al beneficiario. Per le ditte in semplificata occorre sempre quindi fare un giroconto dal conto ditta al conto personale dove il contribuente potrà fare tutte le operazioni compresi i prelievi per cassa.

COMUNICAZIONE CLIENTI – FORNITORI - REINTRODUZIONE

Comunicazione clienti-fornitori dal 2011, definitivo:

- **dati sul 2010** > dovranno essere comunicate tutte le operazioni B2B ('business to business' cioè con fattura tra soggetti con p.iva) solo per importi superiore a euro 25.000 + iva (nessuna comunicazione su operazioni B2C ('business to consumer' – verso consumatori finali); la comunicazione sul 2010 deve essere effettuata entro il 31/10/2011
- **dati sul 2011** > dovranno essere comunicate tutte le operazioni B2B di importo superiore a euro 3.000 + iva e tutte le operazioni B2C di importo superiore a euro 3.600 iva compresa; la comunicazione a regime dovrà essere fatta entro il 30 aprile (la prima con questa scadenza è sul 2011)
- nb1: per le operazioni B2C i privati dovranno fornire il proprio codice fiscale, in caso di acquirente estero (o venditore perchè le comunicazioni vanno fatte anche per gli acquisti) privo di codice fiscale dovranno essere chiesti cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza
- nb2: per forniture e/o somministrazioni periodiche l'importo rilevante per la determinazione dell'obbligo della comunicazione è dato dal totale per anno solare nei confronti dello stesso soggetto.

RINNOVI E CESSIONI DI CONTRATTI DI AFFITTO

Rinnovo o cessioni di contratti di affitto >> occorre allegare al modello F23 da inviare all'agenzia delle entrate il modello CDC in cui sono da indicare i vari dati catastali dell'immobile (in vigore da luglio 2010).

ACQUISTO DI IMMOBILE LOCATO, TRAMITE MUTUO FONDIARIO, DEDUCIB. INTERESSI

In caso di acquisto di immobile locato con mutuo con finalità di destinarlo ad abitazione principale, la detrazione degli interessi passivi spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che, entro l'anno dal rilascio, l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**